

LA RISOLUZIONE 49/21 DEFINISCE IL PERIMETRO IN CUI OPERA

Cooperative compliance, la mappa dei rischi è necessaria ma non è sufficiente per ridurre le sanzioni

DI FRANCESCO SPURIO

La mappa dei rischi, alla base di ogni sistema di rilevazione dei rischi fiscali (tax control framework), è uno dei requisiti imprescindibili per l'ingresso nel regime dell'adempimento collaborativo ma non è (più) sufficiente a garantire che l'Agenzia delle entrate applichi la riduzione del 50% delle sanzioni amministrative per i rischi di natura fiscale prevista dal comma 3 dell'articolo 6, del Dlgs 128/2015.

Tale aspetto emerge nella risoluzione n. 49 pubblicata lo scorso 22 luglio 2021 con lo scopo di fornire chiarimenti in merito: alla modalità di formalizzazione delle posizioni assunte nel corso della procedura, alla gestione delle cosiddette posizioni rinviata e alla mappa dei rischi.

Con l'obiettivo di incentivare la valutazione congiunta, tra Agenzia delle entrate e contribuenti, delle situazioni suscettibili di generare rischi fiscali la risoluzione ha introdotto nuovi strumenti per avviare interlocuzioni anche attraverso comunicazioni alternative alla presentazione dell'interpello abbreviato,

Scopo di tali modalità di interlocuzione è quello di supportare il contribuente nella risoluzione delle problematiche tributarie di carattere più prettamente operativo agevolando, in tal modo, l'adempimento tempestivo e corretto degli obblighi tributari.

Tali comunicazioni, non essendo soggette alla rigida disciplina dell'interpello abbreviato, possono essere più generiche e possono anche riguardare situa-

zioni pregresse o che non presentano obiettive condizioni di incertezza. Di contro l'ufficio non ha termini perentori per fornire le risposte che non saranno pubblicate obbligatoriamente. Aspetto importante da evidenziare è che se rispettano il presupposto della preventività i rischi riportati si considerano comunicati ai sensi dell'articolo 6 del dlgs 128/2015 e, pertanto, le eventuali sanzioni saranno ridotte del 50%. A tal fine è necessario che le comunicazioni contengano tutti gli elementi informativi idonei a consentire una esauriente disamina della fattispecie: descrizione della questione prospettata, delle motivazioni per cui si ravvisa l'esistenza di un rischio fiscale e la soluzione interpretativa ritenuta corretta. L'ufficio potrà, in ogni caso, chiedere l'integrazione delle segnalazioni che risultino prive degli elementi necessari nonché chiedere, durante l'istruttoria, ogni altra informazione o notizia che dovesse rivelarsi utile. È prevista anche la possibilità di presentare comunicazioni non qualificate che non sono suscettibili di generare uno specifico rischio fiscale ma in tale caso non è possibile usufruire della riduzione delle sanzioni.

Pertanto la risoluzione chiarisce che per usufruire della riduzione delle sanzioni le comunicazioni devono essere tempestive, effettuate cioè in tempo utile a consentire all'ufficio competente un'adeguata disamina della fattispecie e comunque entro il termine di presentazione delle dichiarazioni o prima del decorrere delle relative scadenze fiscali, e contenere una descrizione chiara ed esaustiva della questione prospetta-

ta e delle motivazioni per cui si ipotizza un rischio fiscale significativo, cioè legato a operazioni che generano singole fattispecie di rischio.

Altro aspetto importante, chiarito dalla risoluzione, è che la mappa dei rischi soddisfa il criterio della preventività e pertanto si considera idonea per la riduzione delle sanzioni correlate a rischi non significativi, cioè non legati a singole operazioni. In tal senso per eventuali regolarizzazioni di violazioni derivanti da errori operativi commessi in fase di effettuazione degli adempimenti fiscali correlati a rischi fiscali riportati nella mappa dei rischi le sanzioni sono ridotte al minimo edittale. Per usufruire di tali agevolazioni tuttavia non è sufficiente essere stati ammessi al regime dell'adempimento collaborativo, e quindi avere una mappa dei rischi approvata formalmente dall'Agenzia delle entrate, ma è necessario da una parte che il rischio fiscale sul quale si è incorsi nella violazione risulti mappato nella versione comunicata all'ufficio in data antecedente all'errore operativo che ha causato la violazione e dall'altro che tale rischio, ed il relativo presidio, siano stati mappati in modo puntuale.

Pertanto per ottenere la riduzione delle sanzioni le società non potranno più basarsi sulla mappa dei rischi presentata in sede di accesso al regime ma dovranno comunicare tempestivamente, e formalmente, all'ufficio l'ultima versione adottata e introdurre un processo di aggiornamento continuo della stessa al fine di rilevare in modo puntuale i rischi fiscali e i relativi presidi.

© Riproduzione riservata ■